

Sentenza n. 87 del 2006 - tutela della salute

Ai sensi dell'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) i farmacisti che gestiscano in via provvisoria una sede farmaceutica hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. È escluso dal beneficio chi abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni e chi abbia già ottenuto, sempre da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie. Le domande devono pervenire alle Regioni entro un termine di sessanta giorni, mentre l'accertamento dei requisiti di legge è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande stesse. .

Le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma statale sotto vari profili: per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., assumendo che la disciplina in questione attiene alla materia legislativa concorrente della tutela della salute (Abruzzo e Veneto) o della tutela del lavoro (Regione Toscana) e che la norma impugnata, lungi dall'affermare alcun principio fondamentale, ha un carattere così dettagliato da pregiudicare qualsiasi intervento legislativo regionale; per violazione (Emilia Romagna) dell'art. 117, quarto comma, Cost., poiché la norma disciplinerebbe la materia del commercio, rientrante nella competenza legislativa esclusiva regionale.

La difesa erariale sostiene per parte sua che la disposizione impugnata trovi il proprio fondamento nella competenza concorrente in materia di tutela della salute (evocando peraltro in due dei giudizi promossi dalle Regioni anche la competenza legislativa esclusiva statale in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali); secondo la stessa Avvocatura la norma ha carattere transitorio (in quanto volta a stabilizzare in via d'urgenza situazioni precarie suscettibili di pregiudicare la prestazione del servizio farmaceutico) e in ogni caso pone una disciplina di principio con cui si garantisce parità di tutela a fronte di situazioni normativamente omogenee.

Ciò premesso, la Consulta non ha dubbi che la disciplina impugnata rientri nella materia concorrente della tutela della salute, e dunque che la questione si risolva in una valutazione sulla natura o meno di dettaglio della norma statale.

A questo proposito il giudice costituzionale osserva come la norma individui il beneficio, i requisiti per l'accesso al medesimo, i criteri per risolvere i potenziali conflitti con gli altri soggetti interessati e le regole per il relativo procedimento di riconoscimento.

La conclusione (confermativa della precedente giurisprudenza costituzionale sulla gestione provvisoria di sedi farmaceutiche) è quella per cui non può riconoscersi natura di principio ad una disposizione che contiene una disciplina in sé compiuta e autoapplicativa, tale da non lasciare "il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione".

Le previsioni censurate non sono pertanto riconducibili, per il loro estremo dettaglio, alla competenza statale in materia di tutela della salute; di conseguenza viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

